



Roma, lunedì 28 febbraio 2011

COMUNICATO STAMPA

Oggetto – La suocera si ‘riprende’ la casa coniugale. Gassani: “Sentenza stravolgente, ora valanga di ricorsi. Dalla Cassazione principi discordanti”

“La sentenza nr. 4917 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione stravolge completamente un radicato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine all’assegnazione della casa coniugale al genitore presso cui sono collocati stabilmente i figli”, dice l’avvocato Gian Ettore Gassani in merito all’odierna pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. “Secondo i giudici della Corte di Cassazione – analizza il presidente Nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - il diritto di proprietà prevale su quello dei figli collocati presso uno dei due genitori o con essi conviventi (se maggiorenni). La Suprema Corte, così, risolve uno dei nodi più dibattuti del diritto di famiglia atteso che dal 2003 ad oggi anche gli appartamenti concessi in comodato gratuito dai genitori di uno dei coniugi sono stati sistematicamente assegnati in godimento al genitore collocatario della prole, in caso di separazione o divorzio, a tempo indeterminato. Ovviamente incombe l’obbligo al proprietario dell’immobile concesso in comodato di dimostrare l’assoluta urgenza di riottenere la disponibilità. La Cassazione è tuttavia chiamata a chiarire in che modo tutelare i diritti dei minori nel caso in cui la coppia non disponesse di una abitazione alternativa (es. previsione di un contributo per il canone di locazione per il genitore collocatario)”.

“Dalle varie sentenze della Suprema Corte, tuttavia, si evince una palese discordanza di principi e orientamenti che rischia concretamente di mandare in tilt gli addetti ai lavori, creando una assoluta incertezza del diritto e dei diritti. L’AMI auspica che il diritto di famiglia possa arricchirsi di orientamenti consolidati, chiari e certi al fine di evitare che il nostro sistema giuridico-giudiziario si agganci più agli orientamenti giurisprudenziali, quotidianamente sfornati, che a norme codificate. La questione dell’assegnazione della casa coniugale, infatti, resta quella più delicata nelle vicende separative e divorzili. Il rischio è che, indipendentemente dal merito del provvedimento dell’odierna sentenza, si possa scatenare una vera e propria valanga di ricorsi giudiziari tesi a far valere il principio oggi sancito”.

00192 ROMA - Piazza del Risorgimento, 36 – Tel e fax. 06 39 75 49 68

Info e contatti: www.ami-avvocati.it www.studiolegalegassani.it www.avvocatiefamiglia.org

Avv. Gian Ettore Gassani, cell. 335 70 67 318 – Area comunicazione cell. 329 87 21 297